

Statuti della Conferenza svizzera delle scuole specializzate superiori

dell'11 giugno 2025 (revisione completa degli statuti del 18 settembre 2017)

Art. 1 Nome, oggetto e sede

- ¹ La Conferenza svizzera delle scuole specializzate superiori (Conferenza SSS) è l'organizzazione mantello delle scuole specializzate superiori svizzere. Essa rappresenta gli interessi delle scuole specializzate superiori.
- ² La Conferenza SSS è un'Associazione ai sensi del Codice civile svizzero.
- ³ La sede è situata presso la sede dell'ufficio.

Art. 2 Scopo

- ¹ La Conferenza SSS persegue i seguenti scopi:
 - rappresentare le scuole specializzate superiori e i loro interessi a livello nazionale e cantonale in merito a questioni politiche, amministrative, economiche e pubbliche;
 - posizionare i cicli di studio e gli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori a livello nazionale e internazionale, in maniera adeguata alla rilevanza della scuola in questione;
 - armonizzare le condizioni quadro per gli studenti delle scuole specializzate superiori;
 - sostenere la coesione delle scuole specializzate superiori nei suoi differenti settori formativi e nelle regioni geografiche, così come elaborare le richieste comuni.
- ² La Conferenza non persegue alcun obiettivo economico.

Art. 3 Affiliazione

- ¹ La Conferenza SSS riconosce le seguenti categorie di membri:
 - membro ordinario;
 - membro sostenitore;
 - membro onorario.
- ² Membri ordinari possono essere:
 - tutte le scuole specializzate superiori aventi cicli di studi riconosciuti a livello federale. Presupposto per l'affiliazione presso la Conferenza SSS è l'affiliazione a una Conferenza specializzata conforme all'offerta formativa della scuola in questione;
 - scuole che hanno avviato una procedura di riconoscimento affiliate a una Commissione specializzata che propone un'offerta formativa in uno degli ambiti proposti dalla scuola in questione.
- ³ In qualità di membro sostenitore possono essere ammesse persone sia fisiche che giuridiche, le quali si impegnano a sostenere finanziariamente e ideologicamente l'Associazione.
- ⁴ Lo status di membro onorario può essere conferito a persone che hanno acquisito particolari meriti nei confronti dell'Associazione.

Art. 4 Ammissione

- ¹ Le richieste di ammissione in qualità di membro ordinario o sostenitore devono essere inviate al Comitato direttivo in forma scritta fino a tre mesi prima della data prevista per l'Assemblea generale. Il Comitato direttivo decide in merito all'ammissione.
- ² L'Assemblea generale decide a maggioranza semplice in merito alla nomina di membri onorari.

Art. 5 Cessazione dell'affiliazione

¹ I membri possono richiedere la disdetta dalla Conferenza SSS al termine di ogni anno civile.

² Nel caso in cui un membro contravvenga agli interessi della Conferenza, il Comitato direttivo può, dopo averlo sentito in audizione, decidere della sua espulsione avvalendosi di una maggioranza pari ai due terzi degli aventi diritto di voto presenti.

Art. 6 Finanziamento

¹ La Conferenza SSS ha a disposizione le seguenti risorse finanziarie:

- quote sociali;
- sovvenzioni;
- donazioni e legati;
- contributi dei membri sostenitori;
- ulteriori introiti provenienti dalla sua attività.

² Le quote sociali vengono determinate dall'Assemblea generale. Esse dipendono dal numero di diplomi rilasciati nei cicli di formazione SSS.

Art. 7 Responsabilità

La Conferenza SSS risponde unicamente con il proprio patrimonio per i propri impegni. Ogni responsabilità personale dei membri è esclusa.

Art. 8 Organizzazione

Gli organi della Conferenza SSS sono:

- l'Assemblea generale dei membri;
- il Comitato direttivo;
- il gruppo di sorveglianza delle Conferenze specializzate;
- l'ufficio;
- l'ufficio di revisione.

Art. 9 Assemblea generale

¹ L'Assemblea generale ordinaria è l'organo supremo della Conferenza SSS.

² È presieduta dal/dalla Presidente o, nel caso in cui questi /questa sia assente, dal/dalla Vicepresidente.

³ All'interno dell'Assemblea generale ordinaria, i membri ordinari hanno diritto di voto. Questi dispongono di uno o più voti in funzione della loro importanza.

Art. 10 Assemblea generale – Competenze

All'Assemblea generale ordinaria competono le seguenti attività:

- determinare la composizione del Comitato direttivo;
- nominare il Comitato direttivo;
- nominare l'ufficio di revisione;
- determinare le quote sociali;
- approvare il rapporto annuale del Comitato direttivo;
- approvare i conti d'esercizio, il rapporto dell'ufficio di revisione e scaricare il Comitato di direzione;
- esaminare le richieste inoltrate dai membri e dalle Conferenze specializzate, tenuto conto della presa di posizione del Comitato direttivo;
- emanare e modificare i presenti statuti;
- approvare il verbale dell'Assemblea.

Art. 11 Assemblea generale - Riunioni

- ¹ L'Assemblea generale ordinaria della Conferenza SSS ha luogo almeno una volta all'anno nel corso del primo semestre dell'anno civile per occuparsi dei compiti previsti dagli statuti.
- ² Il Comitato direttivo ha la facoltà di indire un'Assemblea straordinaria.
- ³ Il 10 per cento dei membri ordinari ha la possibilità di convocare un'Assemblea straordinaria.
- ⁴ La convocazione deve essere emessa con almeno un mese di anticipo e deve contenere informazioni relative alle trattande all'ordine del giorno.
- ⁵ Le proposte di membri e di Conferenze specializzate che richiedono di essere inserite nell'ordine del giorno devono pervenire al/alla Presidente tre mesi prima della data stabilita per la riunione. Richieste che riguardano trattande all'ordine del giorno devono pervenire in forma scritta al Comitato direttivo al più tardi dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea generale ordinaria.
- ⁶ Nel caso i presenti statuti non richiedano una maggioranza qualificata, le votazioni sono effettuate secondo la maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, decide il voto del/della Presidente di sala.
- ⁷ L'Assemblea generale ordinaria ha potere di delibera avvalendosi dei membri ordinari presenti.

Art. 12 Comitato direttivo

- ¹ Il Comitato direttivo è l'organo esecutivo della Conferenza SSS. Esso è costituito da almeno sette membri, di cui cinque rappresentano le Scuole Specializzate Superiori. Ulteriori seggi possono essere attribuiti a rappresentanti della politica, dell'amministrazione, di associazioni e dell'economia, nonché a esperti indipendenti con esperienza in materia di politica della formazione o di strategia.
- ² In seno al Comitato direttivo, le regioni linguistiche e i sessi sono equamente rappresentati.
- ³ Le quattro maggiori Conferenze specializzate sono rappresentate in seno al Comitato direttivo.
- ⁴ I membri del comitato rimangono in carica per un periodo di tre anni. È possibile una rielezione.

Art. 13 Comitato direttivo – Competenze

- ¹ Il Comitato direttivo è competente per tutte le attività della Conferenza SSS che non sono di competenza di altri organi.
- ² In particolare, il Comitato direttivo è responsabile di:
 - ammettere ed espellere membri
 - determinare la politica dell'Associazione
 - definire progetti strategici
 - organizzare e tenere l'Assemblea generale ordinaria, così come attuare le deliberazioni ivi prese.
 - emanare regolamenti, in particolare il regolamento interno
 - regolamentare le autorizzazioni alla firma
 - determinare alleanze strategiche
 - nominare la Direzione dell'ufficio
 - deliberare in materia di politica del personale e finanziaria
 - decidere in materia di finanze e definire il budget
 - elaborare le richieste dei membri e del gruppo di sorveglianza delle Conferenze specializzate
 - promuovere gruppi di lavoro

Art. 14 Comitato direttivo - Riunioni

- ¹ Il Comitato direttivo è convocato dall'ufficio di presidenza in base alle necessità, ma almeno una volta a trimestre. Le attività sono messe a protocollo.
- ² Il Comitato direttivo deve inoltre essere convocato quando almeno un terzo dei suoi membri ne faccia richiesta.
- ³ La seduta è presieduta dall'ufficio di presidenza.

Art. 15 Ufficio

- ¹ L'ufficio svolge in nome del Comitato direttivo tutte le attività che questi gli affida.
- ² L'ufficio è presieduto da una Direzione, la quale sottostà all'ufficio presidenziale.
- ³ L'ufficio è il punto di contatto ufficiale della Conferenza SSS.
- ⁴ L'ufficio custodisce tutti i documenti ufficiali dell'Associazione.

Art. 16 Revisione dei conti

- ¹ L'ufficio di revisione è composto da due revisori abilitati. A essi /esse è affidato il compito di verificare i conti e il bilancio annuo.
- ² L'ufficio di revisione presenta il suo rapporto in occasione dell'Assemblea generale ordinaria.
- ³ La carica ha durata triennale ed è rinnovabile.

Art. 17 Anno contabile

L'anno contabile coincide con l'anno civile.

Art. 18 Scioglimento

- ¹ Nel caso in cui l'Assemblea generale ordinaria decida di sciogliere l'Associazione con un quorum di due terzi dei votanti, il Comitato direttivo si incarica dello scioglimento.
- ² Il capitale restante della Conferenza SSS a seguito dello scioglimento deve essere devoluto a una società che persegue obiettivi non a scopo di lucro nell'interesse della formazione professionale superiore. In nessun caso il ricavato potrà essere distribuito tra i membri.

Art. 19 Entrata in vigore

I presenti statuti sono stati approvati in lingua tedesca e francese dall'Assemblea generale tenutasi in data 11 giugno 2025. Essi sostituiscono gli statuti del 3 dicembre 2018 ed entrano in vigore con effetto immediato. In caso di disaccordi dovuti all'interpretazione fa stato la versione tedesca.

L'attuazione delle attività della Conferenza SSS è precisata nel regolamento interno.

Berna, 11 giugno 2025

Peter Berger
Presidente

Claudia Zürcher
Vicepresidente